

**OGGETTO: CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI OSSANA. ACQUISTO P.ED. 524 CC OSSANA. AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. PATRICK MOSCONI C.F. MSCPRC73R04F178D CON STUDIO IN VERMIGLIO PER VALUTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE.**

**CIG. Z9C2063636**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Relazione:

con deliberazione consiliare n. 3/2016 di data 29.01.2016 veniva disposto di procedere all'acquisto dell'immobile di proprietà della Cope Servizi s.r.l. al prezzo di Euro 844.000,00 alla condizione di poter utilizzare i fondi destinati ai lavori di realizzazione Centro di Protezione Civile sulla p.f. 1233/2 in C.C. Ossana e che con nota prot. n. S110/16/245854/5.7/67-10, l'Assessore Carlo Daldoss ha comunicato che "non sussistono elementi ostativi alla possibilità di confermare per l'acquisto dell'immobile da destinare a nuova caserma il contributo inizialmente destinato alla realizzazione del centro di protezione civile sulla p.f. 1233/2".

con deliberazione della giunta comunale n. 59 di data 20.06.2016 veniva disposta la revoca della deliberazione giuntale n. 28 di data 28.08.2013 nella parte in cui veniva disposto di procedere all'appalto dei lavori di realizzazione centro di protezione civile sulla p.f. 1233/2 C.C. Ossana attraverso procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

con deliberazione della giunta provinciale n. 2401 di data 20.12.2016 e la nota a firma del Dirigente del Servizio Autonomie Locali della PAT, dott. Giovanni Gardelli veniva comunicata l'ammissione della richiesta formulata dal Comune di Ossana di confermare il finanziamento inizialmente concesso per la realizzazione del Centro di Protezione Civile sulla p.f. 1233/0 CC Ossana, per l'acquisto dell'immobile da adibire a caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Ossana e veniva precisato la spesa ammissibile a finanziamento pari ad €. 697.000,00 con un contributo a carico della PAT di €. 487.900,00 (pari al 70% di contribuzione) a fronte di un costo complessivo di €. 844.000,00 a valere sul Fondo investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all'art. 16 della LP 36/93 ss.mm.;

con lettera del Servizio Antincendi e Protezione Civile agli atti prot. n. 285 di data 16.01.2017, veniva comunicata che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consiglio della cassa Provinciale Antincendi n. 168 di data 29.12.2016 è stata disposta la decadenza del contributo concesso per la realizzazione del Centro di Protezione Civile sulla p.f. 1233/0 CC Ossana con deliberazione precedente n. 106 di data 07.12.2011.

con deliberazione del consiglio comunale n. 4 di data 02.02.2017 veniva disposto di procedere con l'acquisto dell'immobile di proprietà della Cope Servizi Srl, nella seconda offerta relativa a tutto l'immobile con un prezzo di vendita di €. 844.000,00, in quanto l'acquisto di tutto l'edificio avrebbe consentito all'Amministrazione comunale di risolvere anche la questione della sede del magazzino comunale, di cui è priva, approvando contestualmente il contratto preliminare e rinviando a successivo atto deliberativo la puntuale verifica degli oneri previsti a carico della parte venditrice di cui al contratto preliminare e la predisposizione di atto definitivo di compravendita da redigere in forma di atto pubblico amministrativo;

con contratto rep. n. 922 di data 07.04.2017 veniva sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisto della p.ed. 524 in CC OSSANA; con successiva nota di data 15.05.2017 agli atti prot. n. 1896 veniva presentata da parte della ditta Cope Plastic Division S.n.c. di Cova Walter & C. una proposta finalizzata a valutare la cessione anche dell'impianto fotovoltaico installato sulla p.ed. 524 CC OSSANA;

con nota di data 26.05.2017 il responsabile dell'area tecnica della gestione associata Alta Val di Sole, comunicava agli uffici l'impossibilità di valutare la proposta, stante la particolarità della materia che richiede specializzazioni particolari che all'interno della struttura non ci sono;

al fine quindi di poter correttamente valutare la proposta di cessione dell'impianto fotovoltaico e le modalità attuative della stessa, anche in termini di resa economica, si propone di incaricare un professionista qualificato in materia P.I. PATRICK MOSCONI CON STUDIO IN VERMIGLIO, il quale informalmente contattato ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico dietro corrispettivo di €. 850,00 oltre cassa al 2% ed iva al 22% per un importo complessivo di €. 1.057,74.

Precisato che l'affidamento degli incarichi tecnici connessi alle opere pubbliche è disciplinato dal Capo IV della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti" e dal Capo II del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Con riferimento a tali disposizioni, va preliminarmente chiarito che non è possibile far fronte all'espletamento dell'incarico con personale in servizio, in quanto si richiede un contenuto di professionalità che non risulta presente o comunque disponibile all'interno dell'Amministrazione comunale. L'incarico in questione, poiché l'importo stimato di parcella relativo sia alle prestazioni oggetto di contratto, sia a quelle inerenti al precedente incarico è inferiore a 46.000,00.- euro (importo stabilito dall'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m.i.), può essere affidato direttamente ad un professionista senza confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e s.m.i., approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., nel pieno rispetto dei principi della rotazione professionale e della competenza tecnica.

Si precisa, inoltre, che in data 17 dicembre 2014 è stato sottoscritto il "Protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consiglio delle Autonomie locali, gli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e i Collegi dei Geometri e dei Periti in materia di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2282 del 15 dicembre 2014, finalizzato a garantire uniformità nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'espletamento degli incarichi professionali.

Nello specifico, il summenzionato incarico è disposto direttamente trattandosi di una consulenza non rientrante in alcune categoria e quindi si è ritenuto congruo alla luce della complessità della valutazione richiesta e dell'altro grado di specializzazione richiesta..

Il professionista, infine, ha dichiarato di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione e di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto.

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà eseguita entro l'anno 2017.

Ritenuti perciò sussistenti i presupposti per l'affidamento all'esterno dell'incarico, dando atto che la materia in Provincia di Trento è disciplinata dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) per la parte in vigore in seguito alle modifiche introdotte dalla L.P.9 marzo 2016, n. 2 e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, che all'articolo 24, prevede che di norma gli incarichi tecnici siano affidati mediante concorso concorrenziale, indicando in via eccezionale gli affidamenti diretti unicamente al verificarsi delle condizioni fissate dallo stesso articolo 24 ed in particolare nei casi d'urgenza e nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'art. 21, comma quattro, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Constatato che se pur in parte abrogato dalla disposizioni della L.P. .P. 29 marzo 2016, n. 2, trovano a tutt'oggi applicazione le disposizioni dell'articolo 24 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Si sottolinea la necessità di procedere con estrema urgenza in quanto è stato previsto di procedere con il contratto definitivo quanto prima al fine di rispettare quanto indicato nel contratto stesso.

Accertato che:

- non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
- il professionista è in possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale);

Dato atto che, nel caso di specie, essendo l'importo contrattuale inferiore ad Euro 26.000,00, si procede nelle forme d'uso commerciali mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P.23/1990;

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che la spesa di complessivi Euro 1.159,00trova imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.,al- capitolo 1993 - PCF U.1.04.03.99.999 del bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità.

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Considerato che l'atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di adesioni a convenzioni di tal natura.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Visto lo Statuto Comunale .

Visto il Regolamento di Contabilità .

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

- 1) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, al p.i. Patrick Mosconi C.F. MSCPRC73R04F178D con studio in Vermiglio l'incarico per valutazione dell'impianto fotovoltaico esistente sulla p.ed. 524 in CC OSSANA dietro corrispettivo di €. 850,00 oltre cassa al 2% ed iva al 22% per un importo complessivo di €. 1.057,74.
- 2) Di precisare che la valutazione dovrà essere consegnata entro 20 giorni dalla comunicazione dall'affidamento dell'incarico e che la liquidazione avverrà in unica soluzione nei termini di legge.
- 3) Di trasmettere copia del presente atto al professionista incarico e di stabilire che il perfezionamento del contratto abbia luogo mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
- 4) Di dare atto che la spesa di complessivi Euro 1.057,74 trova imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., al - capitolo 3050 - PCF U.2.05.02.01.001 del bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità, precisando che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31 dicembre 2017.
- 5) Di dare atto che per effetto del D.M. n. 55 di data 03 aprile 2013, il quale introduce l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015, il contraente dovrà indicare nella fattura il Codice Univoco Ufficio UFVTBI e quale codice fiscale del Servizio di fatturazione elettronica il 00159240225.
- 6) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione di quanto dovuto in favore della controparte previa acquisizione di regolare fattura e fermo restando il rispetto del limite di spesa precisato al precedente punto 1) e previo visto da parte del Segretario comunale o Vice Segretario comunale.
- 7) Di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss. Le parti stabiliscono che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 C.C.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa (art. 3 co. 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente dovrà comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG SOPRA RIPORTATO. Le parti convengono che qualsiasi pagamento

inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

- 8) Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.